



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sezione lavoro

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

Dott. Beatrice Catarsini

Presidente

Dott. Concetta Zappalà

Consigliere

Dott. Fabio Conti

Consigliere estensore

In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 21 maggio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127^{ter} c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 544/23 R.G.L. e vertente

TRA

Istituto nazionale della previdenza sociale (inps) (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle avv. Michela Foti (ftomhl 68h68 f158v – avv.michela.foti@postacert.inps.gov.it – fax 090 5724777) e Maria Cammaroto (c.f. cmmmra 67c53 f158t – avv.maria.cammaroto@postacert.inps.gov.it) dell'avvocatura dell'Istituto, e con loro domiciliato, ai fini del presente giudizio, anche in Messina Via Armeria 1– appellante

CONTRO

Castrovinci Silvia, nata a S. Marco d'Alunzio il 30/10/1958, ivi residente via Cappuccini 254, c.f. cstslv58r70h982c, elettivamente domiciliata in Brolo, via Colombo 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, (c.f. bnnqml 69p42g 377h, fax 0941 561465, pec linabonina@pec.giuffre.it) che la rappresenta e difende - Appellata

OGGETTO: iscrizione elenchi lavoratori agricoli- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 190 pronunciata in data 7 febbraio 2023

CONCLUSIONI

Inps: - dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell'Inps; - disattendere il ricorso di primo grado. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del primo e secondo grado *ex* DM 147/2022.

Castrovinci: rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi da distrarre in favore della procuratrice che si dichiara antistataria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 25 agosto 2020, Castrovinci Silvia, premessa la propria qualità di lavoratrice agricola iscritta nei relativi elenchi

del Comune di residenza, narrava di avere lavorato nel 2017 per 102 giornate alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano in Tortorici, lamentando che l'Inps aveva cancellato le giornate disconoscendo il rapporto di lavoro.

Chiedeva la condanna dell'istituto alla reiscrizione, lamentando la tardività della cancellazione, da lei appresa solo "nel gennaio 2020", e rivendicando la genuinità del rapporto.

Nella resistenza dell'Inps, costituitosi il 12 aprile 2021 (e pertanto in termini rispetto alla prima udienza, fissata al 28 aprile), all'udienza del 7 febbraio 2023 veniva esaminato il testimonio Calanna Michele e in esito, con sentenza n° 190/23, il giudice di primo grado, dichiarata la contumacia dell'istituto, ha accolto la domanda condannando l'Inps al rimborso delle spese.

L'Inps ha proposto appello con ricorso depositato in data 20 luglio 2023. Nella resistenza di Castrovinci, la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127^{ter} c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 21 maggio con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestivamente le note da parte dell'Inps, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale ha innanzitutto escluso la decadenza "essendo stati rispettati i relativi termini". Nel merito, ha valorizzato le buste paga prodotte dalla lavoratrice e il contenuto della prova per testi, favorevole alla stessa, argomentando anche che il verbale unico di accertamento 9 luglio 2019, in base al quale la cancellazione venne disposta, non escludeva che la ditta Mazzurco Masi operasse, e che non tutti i rapporti da questa denunciati sono stati cancellati. Ha richiamato in particolare la deposizione dell'ispettore Piccione, raccolta in altro giudizio, interpretandola nel senso che ella avrebbe escluso alcuni e mantenuto altri lavoratori "esclusivamente sulla base di un giudizio soggettivo" e senza nemmeno averli sentiti tutti.

Con il primo motivo di appello l'Inps si duole giustamente di essere stata dichiarata contumace pur essendosi costituito. Ciò non comporta tuttavia la nullità della sentenza, ma onera questa Corte di prendere in esame pure la documentazione che l'istituto aveva prodotto e che il tribunale ha ignorato.

La appellata aveva sostenuto in primo grado di avere eseguito le direttive impartite dal Mazzurco Masi o da suoi diretti delegati, "nei terreni siti in Naso, Tortorici, ecc.." di cui la ditta aveva il possesso, svolgendo "attività agricole varie" tra cui "pulizia dei terreni, spollonatura ceppaie, raccolta nocciole e olive, ecc..." e venendo "regolarmente retribuita dal datore di lavoro, come da buste paga" allegate al ricorso, corrispondenti alle effettive ore di lavoro. Aveva anche precisato che il proprio orario era dalle 7,30 alle 16,00, con pausa di un'ora, solitamente dal lunedì al venerdì.

Il tribunale, ragionando come se l'Inps non si fosse costituito e nulla avesse provato, senza tenere conto della produzione allegata alla memoria di costituzione dell'istituto, ha preso in esame soltanto le evidenze favorevoli alla Castrovinci, interpretando oltretutto in modo incompleto la deposizione dell'ispettore Piccione.

L'istituto sottolinea la scarsa attendibilità della deposizione testimoniale e non, come ritenuto dalla appellata, l'inammissibilità della prova per violazioni formali. Dall'esame del verbale di prova, emerge che Calanna Michele ha genericamente confermato i fatti posti a fondamento della domanda, dei quali si dichiarava a conoscenza per avere lavorato a sua volta per 102 giornate nel 2017 "nei terreni della ditta che si trovavano a Montalbano Elicona", precisando che il proprio periodo di occupazione non coincideva esattamente con quello della appellata, che aveva "iniziato a lavorare prima" ma asserendo che "sicuramente" ella aveva "lavorato per 102 giornate" perché l'aveva "vista lavorare quasi tutti i giorni", avendo egli a sua volta lavorato per 102 giornate. Il teste ha ammesso di essere stato a sua volta cancellato e avere proposto ricorso analogo a quello della Castrovinci, sicché aveva un evidente interesse convergente con quello della attrice. Tale circostanza, unitamente al fatto che egli ha detto di avere lavorato a Montalbano Elicona, e non a Naso e Tortorici, rende scarsamente affidabile la deposizione.

La disamina operata dal tribunale sulla deposizione della teste Piccione (il cui verbale è allegato all'atto di appello) si dimostra poi superficiale, soprattutto nella parte in cui non tiene conto del fatto che la teste aveva dichiarato di avere accertato, anche sulla base delle dichiarazioni del titolare dell'impresa, che quel minimo di attività agricola effettivamente svolta era concentrata tutta su Montalbano Elicona (come implicitamente ammette la stessa appellata a pag. 5 della memoria di costituzione in appello), mentre i terreni siti in Naso, come accertato attraverso l'audizione della proprietaria di questi ultimi, erano da anni incolti, anche perché l'accesso vi era impedito dal franamento della strada di accesso. La selezione operata dalla Piccione, che ha riconosciuto l'attività di quei braccianti che avevano dimostrato adeguata conoscenza dei luoghi, aveva pertanto precisi riscontri fattuali, e del resto la teste aveva anche chiarito che la gran parte dei lavoratori si sono semplicemente sottratti all'audizione. Non si può pertanto sostenere che l'Inps abbia operato "solo sulla base di valutazioni soggettive".

L'appellata, nel costituirsi in appello, a pag. 9 sostiene di essere incorsa in un mero errore materiale e di avere voluto intendere Montalbano e non Tortorici e Naso ma, anche volendo tenere conto di questa tardiva allegazione, emerge *a fortiori* che di una severa selezione vi fosse necessità, data l'abissale differenza fra il numero di giornate denunciate dalla ditta (oltre 11.000) e il fabbisogno calcolato secondo le apposite tabelle (intorno a 700), e dalla manifesta antieconomicità dell'assunzione

di sì ingente forza lavoro a fronte della modesta produttività dei terreni, dell'insufficiente importo di vendita dichiarato e peraltro nemmeno riscontrato con fatture o altra documentazione idonea, dell'assenza di locali destinati all'essiccazione del prodotto (nocciole) salvo un garage di appena 20 m² e del massiccio debito contributivo maturato nel 2017 (126.029,14 euro), tralasciando quello retributivo ovviamente di gran lunga maggiore.

Sostenere, come fa la appellata, che il verbale non fosse "debitamente motivato" è dunque una forzatura.

La appellata si difende evidenziando che a pag. 7 del verbale ispettivo risultano operazioni di vendita per un importo complessivo di 579.980,00 euro e contestando pertanto la valutazione di insufficienza dell'attività economica aziendale a giustificare l'utilizzo massiccio di manodopera. Ella richiama tuttavia il solo dato indicato nelle registrazioni contabili dell'azienda, senza considerare quanto il verbale attesta subito dopo, e cioè che "non vi è alcuna annotazione relativa alla quantità di prodotto venduto" mancanza assai grave perché, per ottenere un tale ricavo, avrebbe dovuto vendere 1.933 quintali di prodotti, di cui quasi 1.599 solo di nocciole, mentre dall'estensione dei terreni risultati effettivamente coltivati se ne sarebbero potuti al massimo 30 quintali. La appellata contesta genericamente questi dati in quanto tratti da tabelle colturali e quindi astratti, ma tale argomento potrebbe avere rilevanza ove la differenza non fosse così macroscopica, tale da non trovare giustificazione neanche nella particolare orografia dei luoghi.

Il fatto che non risulti dal verbale "alcuna segnalazione degli ispettori di presunte violazioni rilevate agli organi competenti per materia", che la difesa Castrovinci evidenzia anche graficamente alle pagg. 4-5 della memoria di costituzione in appello, non significa innanzitutto che tale segnalazione non vi sia stata in altra sede, e soprattutto non rende meno affidabile la stima operata dal servizio ispettivo. Mera illazione è quella secondo la quale, addirittura, gli ispettori avrebbero "interrogato gli acquirenti risultanti nel registro iva" per poi non fare menzione di tale attività nel verbale ispettivo.

Per principio pacifico in giurisprudenza, di fronte alla motivata cancellazione di giornate dagli elenchi, spetta al lavoratore dimostrare la genuinità del rapporto. Le prove addotte dalla Castrovinci, alla luce della disamina fin qui compiuta, sono insufficienti, e la sentenza impugnata va dunque integralmente riformata.

L'art. 152 att. c.p.c. si applica alle sole controversie miranti a prestazioni economiche, mentre la Castrovinci aveva chiesto soltanto la reiscrizione. Ella non può dunque godere dell'esonero. Le spese seguono dunque la soccombenza, liquidate in dispositivo. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. In questo caso si può ritenere che il valore sia quello minimo, inferiore dunque ai 26.000,01 euro che

N°

farebbe scattare il quarto scaglione. La relativa semplicità della controversia giustifica l'applicazione dei minimi tariffari. In secondo grado non si è svolta fase istruttoria.

P.Q.M.

la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20 luglio 2023 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) contro Castrovinci Silvia, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 190 pronunciata in data 7 febbraio 2023, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di Castrovinci Silvia, condannando quest'ultima a rimborsare all'Inps le spese di lite, liquidate quanto al primo grado in 2.697,00 euro e quanto all'appello in 1.984,00 euro, tutte oltre accessori di legge.

Messina 28 maggio 2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott. Fabio Conti)

IL PRESIDENTE

(dott. Beatrice Catarsini)